Codice A1814A

D.D. 28 novembre 2017, n. 3974

Autorizzazione idraulica n. 1599 per lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella nel tratto compreso tra il ponte di strada Carossi e il ponte di strada San Grato in Comune di Castagnole delle Lanze (AT). Richiedente: Comune di Castagnole delle Lanze (AT).

Con nota n°4913 24/10/2017 (ns. prot. n°50289/A1814A del 24/10/2017) e successive integrazioni con nota n° 5518 del 22/11/2017 (ns. prot. n. 56007/A1814A del 22/11/2017) il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) con sede in Via Ruscone n° 9 14054 Castagnole delle Lanze (AT), a seguito del finanziamento dell'importo di € 50.000,00 da parte della Regione Piemonte (Evento alluvionale del 21-25 novembre 2016 – O.P.D.P.C. n° 430 del 10/01/2017 – Interventi approvati con Ordinanza Commissariale n° 6/A18.000/430 del 27/06/2017), ha presentato istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione idraulica, ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, al fine di eseguire lavori di manutenzione idraulica del torrente Tinella nel tratto a valle della frazione San Bartolomeo compreso tra il ponte di strada Carossi e il ponte di strada San Grato.

Gli interventi previsti consistono nel ripristino delle sezioni di deflusso del corso d'acqua mediante la realizzazione di lavori di decespugliamento e filatura delle scarpate fluviali, rimozione di alberi danneggiati ed instabili presenti in alveo, rimozione di depositi terrosi che ostruiscono il regolare deflusso idrico e imbottimento di sponde nei tratti in depressione.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma del Tecnico Comunale Geom. Biestro Luigi in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori di che trattasi; gli stessi elaborati progettuali (progetto definitivo-esecutivo) sono stati approvati dalla Giunta Comunale di Castagnole delle Lanze (AT) con Deliberazione n° 62 del 31/10/2017.

Poiché le opere interferiscono con il corso d'acqua denominato torrente Tinella, iscritto nell'elenco delle acque pubbliche della Provincia di Asti (R.D. del 04/11/1938), al n° 29, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del Regio Decreto n° 523/1904, Testo Unico sulle opere idrauliche.

In data 06/11/2017 è stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame della documentazione tecnica allegata all'istanza, la realizzazione dell'intervento in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Tinella con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- il profilo dell'alveo oggetto di risagomatura dovrà essere raccordato con i tratti non interessati dall'intervento al fine di evitare discontinuità delle sezioni di deflusso e dovranno pertanto essere previsti degli azzeramenti, a monte e a valle, delle quote del fondo alveo e del profilo delle sponde;
- non è consentito rialzare il ciglio di sponda rispetto all'attuale quota del piano campagna;
- non dovrà essere variata in alcun modo la sezione idraulica di regolare deflusso, in particolar modo con restringimento della stessa;
- l'intervento di rimozione del materiale legnoso depositato, pericolante e instabile si configura come manutenzione idraulica in conseguenza dell'evento alluvionale del novembre 2016, per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza con provvedimento del Consiglio dei Ministri del 16/12/2016, e in data 30/12/2016 con D.D. 3974 la Regione Piemonte ha regolarizzato questa tipologia di interventi e prorogato l'esecuzione dei lavori con D.D. 2144 del 06/07/2017, per tutto l'anno 2017;
- In base a quanto previsto dal punto 11 (*Deroghe e casi di non applicabilità*) della Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere ed interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale n° 37/2006 l'intervento in oggetto è derogabile (e pertanto non viene richiesto specifico parere) rispetto alle disposizioni impartite dal Servizio Caccia, Pesca, Antisofisticazioni Vinicole della Provincia di Asti, ai sensi sempre dell'art.

12 della Legge Regionale sopra menzionata, approvata con D.G.R. n° 72-13725 del 29/03/2010 modificata dalla D.G.R. n° 75-2074 del 17/05/2011 (B.U.R.P. del 16/06/2011 n° 24).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della Legge Regionale n° 23/2008;
- vista la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- vista la D.G.R. n° 31-4182 del 22/10/2001;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- visto il relativo Regolamento d'attuazione n° 14/R del 06/12/2004 modificato dal Regolamento n° 2/R del 04/04/2011;
- vista la Legge Regionale n° 4 del 10/02/2009;
- visto il Regolamento Regionale n° 8/R del 20/09/2011 così come modificato dal Regolamento n° 2/R del 21/02/2013 e dal R/R. n° 4/R del 06/07/2015;
- viste le D.D. 3974 del 30/12/2016 e D.D. 2144 del 6/07/2017

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) con sede in via Ruscone, n°9 14054 Castagnole delle Lanze (AT) ad eseguire lavori di manutenzione idraulica ed asportazione materiali legnosi, pericolanti ed instabili dal torrente Tinella, nel tratto situato tra il ponte di strada Carossi e il ponte di Strada San Grato nel territorio comunale, come evidenziato sulla cartografia tecnica allegata all'istanza, che si restituisce al richiedente vistata da questo Settore e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- nessuna variazione ai lavori potrà essere effettuata senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- l'intervento di rimozione materiali legnosi depositati, pericolanti e instabili, dovrà essere eseguito nel rispetto delle norme stabilite dalla D.D. 3974 del 30/12/2016 e successiva D.D. 2144 del 6/07/2017;
- il soggetto autorizzato dovrà provvedere alla completa pulizia del sottobosco e all'immediato allontanamento dei materiali derivanti dalle lavorazioni, delle ramaglie e fogliame residuo, con divieto assoluto del loro abbandono in alveo, sulle sponde o in zone di possibile esondazione e con l'obbligo di ripulire, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali interessate dai lavori in questione;
- è fatto divieto assoluto di sradicare le ceppaie presenti sulle sponde, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere;
- le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori, dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- il personale dell'Ufficio Tecnico comunale, dovrà provvedere al coordinamento, al controllo e alla verifica dei lavori che dovranno essere eseguiti nel rispetto delle condizioni stabilite dalla presente autorizzazione;
- il Comune di Castagnole delle Lanze (AT) è pertanto responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d'opera usati, ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- la presente autorizzazione ha validità nelle sole aree appartenenti al Demanio ed i lavori dovranno essere eseguiti in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non

ledere diritti altrui;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici e del demanio idrico, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- la presente autorizzazione ha **validità di anni uno** dalla data del presente provvedimento, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, su richiesta motivata del soggetto autorizzato, nel caso in cui, per giustificati motivi i lavori non possono aver luogo nei termini previsti.

Il soggetto autorizzato dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria e Asti la data dell'inizio e conclusione dei lavori ed ottenere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione/parere che si rendessero necessari secondo le vigenti leggi in materia.

Con la presente è autorizzata l'occupazione temporanea dell'area demaniale interessata dai lavori. Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n° 22/2010.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Arch. Mauro FORNO